

COMUNE DI S.GIMIGNANO

REGIONE TOSCANA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

BANDO DI CONCORSO

indetto ai sensi dell'artt. 3 e 12 L.R.T. n. 96 del 20 dicembre 1996, per aggiornare la graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di San Gimignano, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla citata legge regionale.

IL DIRIGENTE

in attuazione di quanto disposto nella determinazione dirigenziale n. 455 del 21/08/2013.

rende noto

che da oggi secondo le scadenze sottomenzionate è aperto il concorso pubblico allo scopo di consentire l'aggiornamento della graduatoria definitiva delle domande presentate dai partecipanti al presente Bando. I requisiti per la partecipazione, i punteggi ed i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

A) REQUISITI SOGGETTIVI

Come previsto nella Tabella A, allegata alla L.R.T. n. 96/1996, per partecipare occorrono i seguenti requisiti:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizione di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di S.Gimignano. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di San Gimignano e il richiedente che presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi, all'interno dell'ambito comunale, entro e non oltre l'anno 2013. Nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso o nei Comuni limitrofi al Comune di San Gimignano. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a

65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di residenza o se diverso del Comune per il quale si concorre.

Numero componenti del nucleo familiare	Vani catastali adeguati
1	3
2	4
3	4,5
4	5
5	6
6 ed oltre	7

Nel caso di quote di proprietà, il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo.

Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi, ai fini della valutazione di cui al punto d), è convenzionalmente ridotto della metà;

e) non aver ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare non superiore a **€ 16.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 630 del 29/07/2013)**, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 457/78 e seguenti modificazioni. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso, quali risultano dalla dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi, al netto degli oneri deducibili ed al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 11 del D.P.R. 917/86 da ultimo modificato dal D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

Il reddito convenzionale si calcola applicando le seguenti detrazioni:

- € 1.549,37 per ogni figlio a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico;
- € 3.098,74 per ogni figlio a carico di persona sola
- € 1.549,37 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, esclusi i figli a carico;
- il 50% ai redditi fiscalmente imponibili, percepiti da persone affette da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo o cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa, in misura non inferiore ai 2/3.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del presente bando, il reddito annuo complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dai casi previsti dalla legge - l'alloggio pubblico eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) non occupare un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

B) NUCLEO FAMILIARE

1. Per "nucleo familiare" si intende la famiglia composta dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultino nel suo stato di famiglia al momento della pubblicazione della domanda.

2. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuto "provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio".

La disposizione di cui al punto 1 non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R.T. n. 96/1996 per il requisito relativo al reddito.

ART. 2

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

Il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR 28/12/2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).

Pertanto saranno autocertificate, **utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto e distribuito dal Comune presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)**, le seguenti situazioni soggettive:

- la cittadinanza, la residenza e lo stato di famiglia, o cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea, cittadinanza di altro stato non appartenente all'Unione Europea;
- i redditi percepiti;
- gli stati di occupazione, qualifica professionale e disoccupazione;
- la qualità di profugo e il possesso dei requisiti di cui alla Legge 26/12/1981 n. 763;
- la qualità di lavoratore emigrato che intenda rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;

- la condizione di pendolarità (distanza tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro);
- l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari;

Il Comune di San Gimignano ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.

ART. 3

DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE

Per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

1) Dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il nucleo familiare è composto, oltre che dal richiedente, dai soggetti indicati alla lett. B) dell'articolo 1) del presente bando;

2) Dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente, da cui risulti un reddito pro capite del nucleo familiare (determinato con le modalità di cui alla tab. A della L.R. 96/96) e successive modifiche ed integrazioni:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona;
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona;

3) Dichiarazione sostitutiva comprovante che la famiglia ha una anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando;

4) Certificato da parte dell'Autorità competente attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a componenti del nucleo familiare di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

4bis) Certificato da parte della Autorità competente (ASL) attestante l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. 30/03/1971 n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.Lgs. 23/11/88 n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

5) Dichiarazione sostitutiva comprovante la qualità di profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla L. 26/12/1981, n. 763;

5 bis) Dichiarazione sostitutiva, attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

6) Dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incide per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett.f) della tab. A della L.R. 96/96;

7) Dichiarazione sostitutiva indicante il luogo di lavoro del richiedente da allegare alla domanda solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza (con mezzi pubblici di trasporto). Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di bando di concorso indetto dal Comune nel quale il richiedente lavora;

8) Attestato della competente Autorità (ASL) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione. Agli effetti della Tab. A della L.R. 96/96 si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;

8 bis) Attestato della competente Autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e contestuale certificato dell'ASL competente attestante la qualità di soggetto portatore di handicap grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

8ter) Dichiarazione sostitutiva attestante l'abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai Servizi di Assistenza del Comune;

9) Dichiarazione sostitutiva attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità.

La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8 bis), 8 ter) e 9) del presente articolo dovrà esistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, salvo quanto previsto dalla Tab. B) della L.R. 96/96, limitatamente alle condizioni di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti 8), 8bis) e 8ter), derivanti da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla Autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto. Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti 8), 8 bis) e 8 ter) del presente articolo;

10) Certificato dell'ASL contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario. Agli effetti della L.R. 96/96 per vano utile si intende tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 ed i servizi così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Ai fini della determinazione del punteggio non sono fra loro cumulabili le condizioni di disagio abitativo di cui ai precedenti punti 9) e 10) del presente articolo;

11) Dichiarazioni sostitutive attestanti la presenza di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo i casi di concorrenti che risultano, da sentenza, occupanti senza titolo a seguito di decesso del conduttore;

- provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- verbale di conciliazione giudiziaria;

- ordinanza di sgombero;

- provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

12) Dichiarazione sostitutiva attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio.

Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando e la scadenza dei termini di opposizione di cui al 1° comma dell'articolo 10 L. R. 96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che debba essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 11) e 12), non è cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione di cui al precedente punto 8);

13) Certificato della ASL competente attestante l'anti igienicità assoluta dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi);

14) Certificato della ASL competente attestante l'anti igienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. e lavabo).

La condizione di cui al punto 13) non è cumulabile con la condizione di cui al punto 14).

ART. 4

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA RICORSI

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, della L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui alla lett. f) della Tab. A) L.R.T. n. 96/1996, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare, effettuerà tutti gli opportuni accertamenti.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE

Il Comune, entro i 150 giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al provvedimento dovrà essere data idonea pubblicità garantendo la pubblicazione su quotidiani locali.

Soltanto i lavoratori emigrati all'estero saranno avvertiti personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione al Comune.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il responsabile del procedimento inoltra la graduatoria provvisoria alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R.T. n. 96/1996, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la stessa Commissione decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purchè relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione formula la graduatoria definitiva previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
A parità di punteggio vale l'ordine cronologico degli anni di partecipazione al Bando secondo la rispettiva collocazione .

C) GRADUATORIA SPECIALE

Gli anziani e le giovani coppie (come individuati nella Tab. B della L.R.T. n. 96/1996, punti a-2 e a-3), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a 45 mq. da assegnare, fermo restando che agli anziani è garantita una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

D) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per 2 anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art.12 della L.R.T. n. 96/1996.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge, se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata fra l'Ente proprietario e l'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R.T. n. 96/1996.

E) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) condizioni soggettive:

a.1) reddito pro-capite del nucleo familiare anno 2012, determinato con le modalità di cui alla lettera f) della Tab. A della L.R.T. n. 96/1996:

- non superiore all'importo annuo di una pensione sociale per persona

PUNTI 2

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona

PUNTI 1

a.2) richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, anche con eventuali minori a carico o maggiorenni di cui al successivo punto a.4 del presente articolo:

PUNTI 1

a.3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data, salvo revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

Con uno o più figli a carico

PUNTI 1
PUNTI 2

Con uno o più figli a carico :

PUNTI 2

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata, il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui le condizioni descritte al punto B-3 primo capoverso.

a.4) presenza nel nucleo familiare di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, come risulta da certificato dell'autorità competente:

- superiore a 2/3

PUNTI 1

- pari al 100%

PUNTI 2

- nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui al presente punto si attribuiscono comunque:

PUNTI 2

a.5) presenza nel nucleo familiare di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2° della Legge 30/03/1971 n.118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del D. Lgs. 23/11/1988 n. 509:

PUNTI 2

a.6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza:

PUNTI 1

a.7) canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito anno 2012, che incida per oltre il 30% sul reddito determinato ai sensi della lett.f della Tab. A della L.R.T n. 96/1996:

PUNTI 1

a.8) richiedenti in condizioni di pendolarità:

(distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto); il punteggio si applica solo a coloro che svolgono attività lavorativa nel Comune di S.Gimignano.

PUNTI 1

a.9) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre:

PUNTI 1

a.10) nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico:

PUNTI 3

b) condizioni oggettive:

b bis) storicità della presenza in graduatoria:

b bis 1) richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni: punti 0,25 per ogni anno di presenza in graduatoria;

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **PUNTI 5**

(si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);

b.1.2) appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave non deambulante: **PUNTI 1**

b.1.3) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune: **PUNTI 3**

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2 e b.1.3 non sono tra loro cumulabili.

b.1.4) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **PUNTI 2**

La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b.1.1, b.1.2 e b.1.3 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.2) situazione di disagio abitativo, alla data di pubblicazione del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **PUNTI 1**

- oltre due persone a vano utile **PUNTI 2**

- oltre tre persone a vano utile: **PUNTI 3**

Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 ed i servizi, così come definiti dal D.M. 5 luglio 1975.

Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b.1.4) e b.2) non sono fra loro cumulabili;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore a un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla Legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti del nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4.

Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle Locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto; non è considerata inadempienza la permanenza senza titolo nell'alloggio in conseguenza del decesso del conduttore;

provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

verbale di conciliazione giudiziaria;

ordinanza di sgombero;

provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: **PUNTI 4**

- qualora nel periodo compreso fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui al 4° comma dell'art.10 della L.R.T. n. 96/1996 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 c.p.c., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio, al richiedente sarà attribuito ulteriormente:

PUNTI 1

I punteggi di cui al presente punto b.3), sono attribuiti anche ai richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

Le condizioni di punteggio di cui ai punti b.3 e b.1.1 non sono tra loro cumulabili;

b.4.1) assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico- sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi) da certificarsi dall'organo competente dell' A.S.L.:

PUNTI 2

b.4.2) antigienicità relativa dell'alloggio (ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo) da certificarsi dall'organo competente dell' A.S.L.:

PUNTI 1

La condizione di punteggio di cui al punto b.4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b.4.2.

ART. 5

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Dirigente provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R.T. n. 96/1996. Il canone di locazione e le forme di godimento dell'alloggio, a seguito di assegnazione, sono disciplinati dalla L.R.T. n. 96/1996, titoli III e IV.

ART. 6

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando è messo in pubblicazione il giorno 26/08/2013. Le domande potranno essere inoltrate per 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

ART. 7

(DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di San Gimignano.

I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di San Gimignano presso l'ufficio URP del Comune, negli orari di apertura.

Le domande relative al presente Bando di Concorso, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande dovranno consegnate all'ufficio protocollo del Comune , oppure presentate a mano o a mezzo posta già firmate al protocollo del Comune, allegando al modulo la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente. Per le domande presentate a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l'autocertificazione soltanto nei casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti, pubblici o privati italiani.

ART.8

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni e alle vigenti disposizioni in materia.

San Gimignano 26/08/2013

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI PER IL TERRITORIO E LL.PP.**
Arch. Alberto Sardelli